RIEPILOGO DATI PRINCIPALI

OGGETTO	GARA SUA 95/ 2026. **GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI A TRATTAMENTO E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO**
PROCEDURA	APERTA
CRITERIO	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
DURATA	ANNI 8
VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO per 8 anni determinato ai sensi dell'art. 14 , c. 4, del Codice € 1.064.755,20	- Servizio raccolta e trasporto (a corpo) € 1.041.872,64 - reintegri delle prestazioni a misura (trattamenti) € 12.249,60 - RICAVI CONAI (a detrarre dalle prestazioni a corpo) € 102.859,96 **IMPORTO a base di gara per 8 anni** € 951.262,28 oneri per la sicurezza da interferenze € 10.632,96 **Importo complessivo** € 961.895,24
L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante in € 77.764,11	
ATECO	38.11.00 38.12.00
CPV	90511100-3 90512000-9
VALIDITA' OFFERTA 180 gg	
R.U.P. S.A.	Ing. Guglietti Federico
R.U.P. S.U.A.	Dott.ssa Donatella Testani
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE	**26/10/ 2026 ORE 10:00**
DATA APERTURA BUSTE	**26/10 / 2026 ORE 10:30**
Termine richiesta chiarimenti	**19/10/2026 ORE 12:00**
APERTURA BUSTE	**RISERVA DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 107 C.3 D. LGS 36/2023**
CIG:	**BD4A3151D9**
CCNL	K540 Igiene Ambientale FISE/Assoambiente
GARANZIA PROVVISORIA	**€ 21.295,24** si applicano le riduzioni di cui dell'articolo 106, comma 8, del Codice, **escluso quarto periodo.**

SOMMARIO

0. PREMESSA 5
1. PIATTAFORMA 6
1.0. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) 6
1.1. DOTAZIONI TECNICHE 7
1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 7
1.2.1. Offerta in modalità telematica: 8
1.3. MODALITA' DI FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA 8
1.3.1. L'OFFERTA È FORMATA E PRESENTATA CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 8
1.4. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI: 9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 10
2.0. DOCUMENTI DI GARA 10
2.1. CHIARIMENTI 10
2.2. COMUNICAZIONI 10
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 11
3.0. DURATA DEL SERVIZIO . Opzioni e rinnovi 12
3.1. REVISIONE PREZZI (Art.12 del CSA) 12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 15
6.0. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 15
6.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 16
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 16
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 17
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 18
7. AVVALIMENTO 18
8. SUBAPPALTO (Art 23 del CSA) 19
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE / CLAUSOLE SOCIALI 20
10. GARANZIA PROVVISORIA 21
11. SOPRALLUOGO 22

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 23
13.0. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
15.0. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 26
15.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14 31
15.2. DCHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) 31
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 32
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 32
16. OFFERTA TECNICA 35
17. OFFERTA ECONOMICA 37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 38
18.0. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 38
18.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA. 40
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 41
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 41
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 41
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (riserva di inversione procedimentale) 41
20.0. Disciplina generale delle sedute: 42
20.1. Sedute in videoconferenza 42
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 43
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. 43
22.0. Apertura della «Offerta economica» 43
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 44
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 45
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 45
26. VERBALI 47
27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 47

28. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE e ACCESSO AGLI ATTI 48
29. CODICE DI COMPORTAMENTO 49
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 49
31. Computo dei termini 49
32. Trattamento dei dati personali 49
33. Pubblicità 51

DISCIPLINARE DI GARA

GARA SUA N. 95/2026. GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI A TRATTAMENTO E SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CAMPOLI APPENNINO. CIG BD4A3151D9

0. PREMESSA

Con determinazione n. 355 del 15/09/2026 il comune di Campoli Appennino ha stabilito di affidare in appalto i " *SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI A TRATTAMENTO E SERVIZI DI IGIENE URBANA"* del Comune specificati nel Capitolato Speciale D'Appalto per la durata di 8 (otto) anni, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 aprile 2025, richiamati espressamente agli artt. 3, 35, 39 c. 8, 50.2 e 55 del Capitolato Speciale d'Appalto .

Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR), per conto e nell'interesse dell'Ente aggiudicatore Comune di Campoli appennino, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELEGATA: Provincia di Frosinone (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone pec: protocollo@pec.provincia.fr.it.

Ente delegante: Comune di Campoli Appennino, Piazza Umberto I°, 03030 Campoli Appennino (FR)
- PEC comune.campoliapp@pec.it - P.iva: 00253600605

Il luogo di esecuzione del servizio è Comune di CAMPOLI APPENINO codice NUTS: ITI44

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Federico Guglietti, mail: tecnico@comune.campoliappennino.fr.it

Il RUP per la fase di affidamento è la Dott.ssa Donatella Testani (mail: d.testani@provincia.fr.it)

L'amministrativo che la supporta è la Dott.ssa Anna Maria Rutici (mail: rutici@provincia.fr.it)

La durata massima del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio comunale

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.108, comma 2, del decreto legislativo n.36/2023.

A seguito della proposta di aggiudicazione, la successiva aggiudicazione, la stipulazione del contratto e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dall'Ente Aggiudicatore Comune di CAMPOLI APPENNINO.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di e-procurement della Provincia di Frosinone (PAD) accessibile all'indirizzo https://gare.provincia.fr.it/.

Gli operatori economici per partecipare alla gara devono preliminarmente effettuare la registrazione alla suddetta piattaforma necessaria per l'accesso alla stessa (vedi 1, 2, 3).

1. PIATTAFORMA

1.0. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della PAD da parte

dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara e a quanto previsto nelle istruzioni e modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma per gare telematiche presenti nel documento '***NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE'*** reperibile al link: *https://gare.provincia.fr.it/norme_tecniche.php* .
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.1. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini de*lla* partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "***NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE'*** che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.2. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale

(decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

1.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.3.1. Offerta in modalità telematica:

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma di e-procurement (PAD) della Provincia di Frosinone quale SUA.
La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «*TuttoGare*» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo della Stazione Appaltante all'indirizzo *http://www.provincia.fr.it* o direttamente dall'url: *https://gare.provincia.fr.it;* mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni; le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «*Norme tecniche di utilizzo*» reperibile al link: *https://gare.provincia.fr.it/norme_tecniche.php,* ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere **all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;**
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): *info@pec.studioamica.it*.

1.4. MODALITA' DI FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA

1.4.1. L'OFFERTA È FORMATA E PRESENTATA CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione sul portale gare. L'acceso è gratuito;
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita «Busta A – **Busta amministrativa** all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto successivamente;

- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza del candidato in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file afferenti la documentazione amministrativa e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui al punto precedente;

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al paragrafo **BUSTA B) CONTENUTO OFFERTA TECNICA** del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

compilare la documentazione costituente l'offerta tecnica nel rispetto di quanto riportato nella paragrafo Offerta tecnica; sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto 2.2.4 del presente disciplinare ;

inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) definita BUSTA C) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, come reso disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione richiesta nel paragrafo **CONTENUTO BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA (cfr. par. 17 disciplinare) ,** secondo le specifiche condizioni individuali;
- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al paragrafo 2.2.4;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

h) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa
Busta B - Busta dell'Offerta tecnica
Busta C- Busta dell'Offerta economica

i) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della Busta B - Busta dell'Offerta tecnica>> e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

j) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

1.5. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI:

a) fatte salve eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").
c) Si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.0. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
- Bando/disciplinare di gara;
- documento di gara unico europeo (DGUE);
- documentazione progettuale approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 19.03.2026;
- schema di domanda di partecipazione e modulistica allegata;
- "NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE' reperibile al link:

https://gare.provincia.fr.it/norme_tecniche.php .
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma 'Tuttogare' raggiungibile all'indirizzo https://gare.provincia.fr.it/; sul sito della stazione appaltante nella sezione Amministrazione Trasparente > "Bandi di Gara" sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, distintamente per ogni procedura" raggiungibile all'indirizzo: https://servizi-provincia-frosinone.e-pal.it/L190/?idSezione=395&id=&sort=&activePage=&search=; nella BDNCP.

2.1. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 **giorni** prima **ed entro le ore 12:00**, della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti presente nei Dettagli della procedura.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 **giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma – Area pubblica. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto i servizi di spazzamento strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi accessori descritti nel Capitolato Speciale (art. 3) .
L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni seguenti, di cui alla determina a contrarre : considerati valore e oggetto della prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa stazione appaltante.

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
	servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati per le utenze domestiche e non domestiche e dei servizi di igiene urbana	CPV 90511100-3 90512000-9	38.11.00 38.12.00	p	€ 1.041.872,64
		Reintegro prestazioni a misura (CER 20.03.01/20.02.01)			€ 12.249,60
		a detrarre RICAVI CONAI			€ 102.859,96
		Importo servizio a base di gara soggetto a ribasso			€ 951.262,28
	Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				10.632,96
	Importo complessivo (al netto deleghe CONAI)				**€ 961.895,24**

L'importo a base di gara **comprende i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a € 622.112,88 per la durata di 8 anni (€ 77.764,11 ANNUI), calcolati, come da Relazione Tecnica allegata agli atti di gara, sulla base delle retribuzioni previste nel contratto collettivo applicabile al personale da impiegare nell'appalto, **il CCNL – FISE/ASSO AMBIENTE.**

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 10.632,96.

**Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera sopraindicati non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante

***N.B. In conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti, nonché dalle indicazioni contenute nelle delibere ANAC n. 26/2026; 65/2025, n. 146 del 9/4/2025, n. 452 del 15/10/2024 e n. 358 del 2024 (Consiglio di Stato nella sentenza n. 8225 e n. 9577/2025) il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato - per definire l'importo contrattuale - sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, che sono poi scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta quindi ferma la non ribassabilità sostanziale dei costi della manodopera, salvo le cause di giustificazione previste dal comma 14 del citato art. 41** [*"L'inclusione dei costi della manodopera nell'importo assoggettato a ribasso, sul quale applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale, risponde ad una logica di semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa. Tale soluzione, infatti, evita alle stazioni appaltanti l'aggravio procedurale che comporterebbe la complessa e artificiosa operazione di comparazione di offerte non omogenee, che si avrebbe nel caso in cui taluni concorrenti intendessero offrire un ribasso solo per gli importi che non riguardano i costi del personale ed altri, invece, per entrambe le componenti "* (delibera Anac 146/2025*]; "…l'articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prevede che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare, dunque, il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale" (*delibera ANAC n. 358 del 2024)]

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.0. DURATA DEL SERVIZIO. Opzioni e rinnovi

L'appalto avrà una durata complessiva di 8 (OTTO) anni.
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice

3.1. REVISIONE PREZZI (Art. 12 del CSA)

La revisione dei prezzi viene effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, al cui art. 12 si rinvia.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui agli articoli **65, comma 2, lett. d)** del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui agli articoli **65, comma 2, lett. b) e c)** del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
Ai sensi dell'art. 67, comma 7 del codice, è fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel presente documento.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA** (cosiddetta **WHITE LIST)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (art. 1, comma 53, lettera i-quater) , L. 190/2012).

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupando oltre cinquanta dipendenti non consegnano oppure non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero,** in mancanza di tale precedente trasmissione nei termini, copia del rapporto redatto unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta e che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.0. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per le attività oggetto di affidamento: raccolta di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi cod. ATECO 38.11.00 e 38.12.00

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall'Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 per le seguenti categorie : inferiore a 5000 abitanti

- **Categoria 1 e seguenti Sottocategorie** di cui all'allegato D della Deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 5 del 03/11/2016, come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017 per le iscrizioni successive all'entrata in vigore della Deliberazione n°5 del 3 novembre 2016:
Sottocategoria D1 classe F o superiore.
Sottocategoria D2 classe F o superiore.
Sottocategoria D4 classe F o superiore.
Sottocategoria D5 classe F o superiore
Sottocategoria D6 classe F o superiore
oppure Categoria 1 classe F o superiore per le iscrizioni rientranti nel periodo transitorio di cui all'art.3 della Deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n°5 del 3 novembre 2016.

- **Categoria 4**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, classe F) o classe superiore.

- **Categoria 5**: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, classe F) o classe superiore.
- Gestione dei centri di raccolta (Delibera n.2 del 20/07/2009 Albo Nazionale Gestori Ambientali)
- Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017)

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.1. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari ad almeno € 500.000,00 IVA, IVA esclusa;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, in modo continuativo e senza alcun addebito, per almeno due anni consecutivi:

- **almeno 2 servizi di raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati con il sistema porta a porta, in**

Comuni con un numero complessivo di abitanti non inferiore a 2.000;

- almeno un servizio di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati con il sistema porta a porta con raggiungimento certificato di una percentuale di raccolta differenziata superiore al 55% .

Gli abitanti residenti sono quelli definiti dall'ISTAT al del 31 dicembre 2021, di cui al D. P. R. 20 gennaio 2023.

Si richiede la presentazione dell'elenco dei servizi svolti con indicazione dell'oggetto e delle specificazioni, attestazioni e/o certificazioni necessarie a evidenziare la sussistenza dei requisiti richiesto per l'ammissione, del committente, dell'importo contrattuale IVA esclusa del periodo in cui sono state eseguite.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

a - Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.0 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 art. 212 di cui al paragrafo 6.0. lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.

b- Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.1 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

c - Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.0 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 art. 212 di cui al paragrafo 6.0. lett. b) deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

NON È CONSENTITO L'AVVALIMENTO per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla camera di commercio.
NON È CONSENTITO L'AVVALIMENTO per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, in sede di presentazione della

domanda, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b. possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.
Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro tre giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. **Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.**

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle micro, piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE / CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto (cfr. art. 23 del CSA).
Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo
L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella nota allegata agli atti di gara, che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto e compatibilmente con quanto previsto dalla clausola sociale di cui al capoverso precedente, da applicarsi in via prioritaria, ad assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari al 30% delle assunzioni che si rendano necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali (*la quota è calcolata secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice.*

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (La violazione di tale obbligo determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento- art. 6 all. II.3 al Codice).

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro il termine di 6 mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo **pari a € 21.295,24** costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, **resa a favore dell'ente delegante Comune di CAMPOLI APPENNINO** e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice Comune di Campoli Appennino.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.
La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per *almeno 180 gg.* dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
   1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Non si applicano ulteriori riduzioni

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente **dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni** e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

N. B.: IN CASO DI CUMULO DELLE RIDUZIONI, LA RIDUZIONE SUCCESSIVA È CALCOLATA SULL'IMPORTO CHE RISULTA DALLA RIDUZIONE PRECEDENTE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi dove si svolgerà il servizio è obbligatorio, ritenendosi strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato, delle caratteristiche e delle specificità dei luoghi di esecuzione del servizio e lavoro funzionale alla miglior valutazione dei servizi da effettuare ad una formulazione dell'offerta adeguata alle caratteristiche del servizio richiesto. **A tal fine il candidato attesterà nella documentazione di gara di essersi recato in autonomia sul territorio comunale di Campoli Appennino**, di aver visionato i luoghi e le strade, di aver preso cognizione dei criteri e modi di svolgimento del servizio, ritenendosi qualificato ed attrezzato a tale scopo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.
In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. MENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente G.U. 16/05/2026, n. 112 pubblicata al seguente url: *https://www.anticorruzione.it/en/-/del.n.524-22.12.2025*.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta e la documentazione devono pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle

Ore 10:00 del	**26 ottobre 2026**

a pena di irricevibilità.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.1.

13.0. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate agli articoli 1.1 e 1.2 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.
L' "OFFERTA" è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta tecnica
C- Offerta economica.
L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
La documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A mero titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, **solo s**e i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1;
- l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di

parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

NON SONO SANABILI:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario o del prezzo o altro vantaggio economico conseguibile dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare. e
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa conclusione della procedura di inoltro telematico dell'offerta entro i termini si scadenza (CdS 03382/2026).

Inoltre, si rappresenta che:

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di indicatogli dalla SA. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14.0. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:
• se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

• se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.
• se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Con la domanda di partecipazione il concorrente dichiara :
- i dati identificativi dell'operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta **– CFR. anche documentazione ulteriore per i soggetti associati par. 15.4 disciplinare) .** Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

L'operatore inoltre dichiara :
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato, nonché di tutte le altre circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione da eseguire, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di impegnarsi a sostenere gli eventuali costi derivanti dalla necessità di adeguare il progetto alle migliorie presentate;
- **di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante**, o altro CCNL equivalente con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico (In tutti i casi i cui **il concorrente dichiari di applicare un CCNL diverso rispetto quello individuato dalla Stazione Appaltante, è sempre necessario che fornisca una dichiarazione di equivalenza** allegando nella busta economica una dettagliata relazione dimostrativa ai sensi **dell'art. 5, comma 1, del nuovo allegato I.01 al D. Lgs. 36/2023**)
- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (**n.b.:** *l'azienda con numero di dipendenti pari o superiore a 15, che non presenti nel proprio organico la quota di riserva di cui all'art. 3 della L. 68/1999, ne specifica le motivazioni anche con riferimento alla eventuale sussistenza di cause di esclusione dalla base di computo di cui all'art. 4 della medesima legge*);
- di assumersi gli obblighi e di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara e di tutti i requisiti per l'esecuzione dell'affidamento richiesti nella documentazione progettuale;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- il/i codice/i ATECO dell'attività che l'operatore economico svolge.
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 e/o di cui all'art.1, c. 2, all. II.3 al Codice;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare:
- in via prioritaria il rispetto della clausola sulla stabilità occupazionale di cui all'art. 9 del presente disciplinare;
- all'occupazione giovanile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- all'occupazione femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- (*eventuale, per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e pari e non superiore a 50*):
- di impegnarsi, dell'art. 1, c. 2, all. II.3 al Codice, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ed in caso di aggiudicazione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- di impegnarsi, dell'art. 1, c. 3, all. II.3 al Codice, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la Certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e una Relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- di quali certificazioni è in possesso, tra quelle di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, per fruire della riduzione della garanzia provvisoria;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30 del disciplinare;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
- di obbligarsi all'esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella gara al ricorrere dei presupposti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 17 del Codice.

A pena di esclusione, **gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198**, **allegano alla domanda** copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46; ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità e a produrlo in sede di gara con l'attestazione della detta trasmissione**.**

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma – sezione Documenti amministrativi - per compilare e/o allegare la seguente documentazione (cfr. Precedente par. 2.2.3).

1) domanda di partecipazione ed eventuale procura
2) DGUE;
3) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
4) garanzia provvisoria;
5) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.
6) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 15.3;
7) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.4;
8) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello al paragrafo 3, dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL;
9) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
10) Dichiarazione sostitutiva sul titolare effettivo utilizzando il Modello messo a disposizione dalla SA.
La dichiarazione sul titolare effettivo va presentata:
- in caso di concorrenti associati da parte di tutti gli operatori economici associati;
- in caso di consorzi, sia dal consorzio che dalle consorziate indicate come esecutrici.

11) tutti gli altri documenti richiesti dal presente disciplinare.

15.0. SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DELL'OFFERTA TECNICA, ECONOMICA E DELLE RELATIVE DICHIARAZIONI

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, <u>da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento</u> o il consorzio o il gruppo**;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice:

a. la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

b. ogni consorziata esecutrice indicata dal consorzio dovrà rendere apposita dichiarazione secondo il Modello di domanda allegato nonché il DGUE, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal disciplinare di gara.

Nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

IMPOSTA DI BOLLO:

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2. DCHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE (Documento Unico di Gara Europeo)

Le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione generali e speciali non rese con la domanda di partecipazione vanno rese nell'apposita sezione del DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione** sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fat-

ti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato.
Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), deve essere presentato oltreché dalle consorziate esecutrici anche dalle consorziate che prestano i requisiti onde attestare il possesso dei requisiti di ordine generale (cfr. successivo par. 15.4 documentazione ulteriore per i soggetti associati).
Il DGUE è richiesto anche all'impresa ausiliaria (cfr. successivo par. 15.3 disciplinare).
Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3 come aggiornata con nota protocollo 6212 del 30/06/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti reperibile all'url: *https://www.mit.gov.it/documentazione/linee-guida-per-la-compilazione-del-modello-di-formulario-di-documento-di-gara-unico*

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento.
Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]*:

a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da …….;

d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;

e) *[**solo per i consorzi stabili**]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, …… *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documenta-

zione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma seguendo le istruzioni riportate nel disciplinare e nel documento *'NORME TECNICHE DI UTILIZZO TUTTOGARE'* reperibile al link*: https://gare.provincia.fr.it/norme_tecniche.php* , a pena di inammissibilità dell'offerta.
L'offerta è firmata secondo le modalità previste nel presente disciplinare.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice, nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica, al pari di quella economica e della domanda di partecipazione, va firmata da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo (cfr. par. 2.2 e 15.0).

L'offerta tecnica deve contenere i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;

b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento, pena la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra le soluzioni, gli accorgimenti e le procedure proposti dal concorrente con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

c) I concorrenti allegano inoltre alla propria Offerta Tecnica il Progetto di riassorbimento del personale ai fini dell'applicazione della clausola sociale *[N.B. : Il progetto è elemento integrante dell'offerta del concorrente e deve dimostrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, nei limiti di compatibilità con l'organizzazione dell'impresa].*

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica; l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta si impegna espressamente a sostenere gli eventuali costi derivanti dalla necessità di adeguare il progetto alle migliorie presentate;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

SEGRETI COMMERCIALI

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

LA RICHIESTA ANDRÀ INSERITA NELLA BUSTA RELATIVA ALL'OFFERTA TECNICA, ALL'INTERNO DI UN'ULTERIORE BUSTA RECANTE LA DICITURA "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI".

Le decisioni assunte dalla SA sulle eventuali richieste di oscuramento saranno rese note con la comunicazione dell'aggiudicazione . Ai sensi del comma 4 dell'art. 36 del D. Lgs. 36/2023 tale decisione è impugnabile ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione.

Limiti dimensionali dell'offerta tecnica

La relazione tecnica deve essere redatta seguendo l'ordine dei criteri e sub criteri della tabella di cui al successivo punto 18.0 in modo da non superare le 30 pagine scritte in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 11 punti, interlinea non inferiore a 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm. (esclusi indice e frontespizio, immagini, tabelle e grafici).

La relazione dovrà avere un indice ed essere strutturata in capitoli e sub capitoli, dove i capitoli sono i criteri.

Il limite dimensionale dell'offerta tecnica è altamente raccomandato in quanto posto a tutela delle esigenze di uniformità e speditezza della procedura di gara, consentendo altresì l'immediata e schematica individuazione degli elementi qualificanti dell'offerta ai fini dell'attribuzione dei punteggi, senza aggravare il procedimento di valutazione delle offerte medesime.

In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- tutta la documentazione che costituisce l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'offerente (cfr.; se la documentazione è riunita in un unico file o in più files, la sottoscrizione è unica per ciascun file, nel senso che essendo integrata nel file medesimo, si riferisce a tutte le schede e a tutte le relazioni presenti nel file;
- gli elaborati grafici devono essere prodotti in file formato PDF e sottoscritti, prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR»;
- le relazioni devono essere redatte in file formato PDF e, preferibilmente, recare l'indicazione numerica delle pagine con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), e sottoscritte prima della loro compressione nel formato «ZIP» o «RAR»;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in semplice copia scansionata per immagine;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

d) Per "pagine" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio, con le seguenti precisazioni:

- non sono computati nel numero delle pagine le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'Offerta tecnica e l'Offerta economica, dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica

17. OFFERTA ECONOMICA

Per «busta dell'Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al paragrafo 1. L'offerta economica è inserita caricando l'offerta economica redatta utilizzando il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 e **deve indicare, a pena di esclusione, seguenti elementi:**

a. **il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere**, sull'importo del servizio posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

b. la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;**

c. la stima dei costi della manodopera;

d. **all'offerta economica l'operatore allega, a pena di esclusione, il Piano Economico Finanziario (PEFA DI OFFERTA**) asseverato, redatto in coerenza con l'offerta tecnica, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 6 della Determinazione N. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e a quanto stabilito dalla Deliberazione 596/2024/R/RIF del 27/12/2024 della medesima Autorità. **Unitamente al PEFA di offerta dovrà essere prodotta e allegata una Relazione esplicativa in cui vengano** giustificati e motivati i dati di input e la metodologia utilizzata per la stima dei costi rappresentati. [l'allegato 6 alle determinazione ARERA N. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025 è rinvenibile all'url: *https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/1-25dtac*)

e. **(eventuale)** dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. qualora l'operatore dichiari di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante. *La mancata anticipazione di tale dichiarazione nell'offerta economica non costituisce causa di esclusione immediata; in caso di CCNL differente, l'operatore dovrà fornire una dettagliata relazione dimostrativa ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023. Qualora il contratto applicato non garantisca le stesse tutele economiche e normative del CCNL indicato nei documenti di gara, l'operatore sarà escluso dalla procedura (cfr. delibera ANAC n. 32 del 5 febbraio 2025)..*

f. (**eventuale**) Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione ***(con la precisazione che dalla indicazione di costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla SA deriva la presunzione iuris tantum di anomalia dell'offerta con conseguente assoggettamento della stessa al***

procedimento di verifica di cui all'art. 110 del Codice -Consiglio di Stato sez. V, 19 novembre 2024, nn. 9254 e 9255).

N.B. si ribadisce che, in conformità a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del Codice dei Contratti e dalle indicazioni contenute nei pareri resi dall'ANAC con delibere n.. 26/2026, n. 65/2025, n. 146 del 9/4/2025, n. 452 del 15/10/2024 e n. 358 del 2024, il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato - per definire l'importo contrattuale - sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, che sono poi scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta quindi ferma la non ribassabilità sostanziale dei costi della manodopera, salvo le cause di giustificazione previste dal comma 14 del citato art. 41 - cfr. par. 3.2

(EVENTUALE. ***In caso di discordanza tra il ribasso eventualmente dichiarato sulla PAD, che viene visualizzato a seguito di caricamento massivo delle offerte, e quello dichiarato sul modello allegato agli atti di gara e utilizzato dall'operatore, prevale SEMPRE E COMUNQUE IL RIBASSO DICHIARATO IN PIATTAFORMA*****).**

Il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

N.B.: Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti si rammenta che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice, la sottoscrizione dell'offerta economica (al pari di quella dell'offerta tecnica e della domanda di partecipazione) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.0. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto

	CRITERI	D/T	MAX PUNTI
a)	Organizzazione del servizio di raccolta e trasporto anche con riferimento alle macchine che si intendono utilizzare ottimizzando i tempi di esecuzione anche sotto il profilo della frequenza.	D	13
b)	Organizzazione del servizio di pulizia piazze e strade dopo le festività	D	15
c)	Organizzazione del servizio di raccolta Raee, rifiuti abbandonati e ramaglie con istituzione di numero verde.	D	12
d)	Integrazione dei servizi - utilizzo di strumenti elettronici/meccanografici (codice a barre e microchip) che consentano l'individuazione dell'utenza e il quantitativo del rifiuto completo di gestionale da fornire all'Ente committente.	D	5
e)	Capacità gestionale - poter disporre, in caso di imprevisti, guasti o emergenze, di personale e mezzi in misura sufficiente a garantire la continuità del servizio nelle condizioni contrattuali per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione.	D	5
f)	Integrazione dei servizi - servizi aggiuntivi alla cittadinanza con particolare riguardo alle utenze che necessitano di servizi personalizzati (disabili ecc.) (vedi anche relazione tecnica)	D	5
g)	Qualità dei servizi - Sistemi di controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, con particolare attenzione a quelle condominiali, isole di prossimità e fluttuanti.	D	5
h)	Organizzazione della campagna di informazione (anche con riferimento alle metodologie finalizzate e garantire l'ottimizzazione dei rapporti con l'utenza e l'accesso alle informazioni e a quanto necessario per il corretto svolgimento del servizio) e sensibilizzazione dei cittadini ad una corretta raccolta differenziata e a una riduzione della produzione dei rifiuti.	D	10
i)	Relazione su esperienza di applicazione di tariffa puntuale. La relazione dovrà illustrare il percorso formativo delle utenze e le metodologie applicate per la tariffazione puntuale nonché gli obiettivi raggiunti nella prevenzione produzione dei rifiuti e riduzione delle tariffe per le singole utenze. Alla relazione dovrà essere allegata documentazione idonea alla verifica dei dati di-chiarati.	D	5
j)	possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (art. 108, comma 7, ultimo periodo, D. Lgs. 36/2023).	T	5
	TOTALE OFFERTA TECNICA		80

18.1. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

Ove le offerte ammesse siano pari o superiori a 3 sarà utilizzato, per la valutazione degli elementi qualitativi cui è assegnato il punteggio discrezionale nella colonna "D", il metodo del confronto a coppie**.**
Con tale metodo ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 . preferenza massima) secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell'ANAC.
Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno trasformati in coefficienti definitivi V(a)i variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio TABELLARE identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato il punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente, variabile da zero a uno, da parte di ciascun commissario, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicati:
0,0 Assente/irrilevante in caso di elemento non trattato
0,2 Modesto in caso di elemento trattato in modo appena percepibile o appena sufficiente
0,4 Discreto in caso di presenza di elemento positivi
0,6 Buono in caso di presenza di aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
0,8 Ottimo in caso di presenza di aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
1,0 Eccellente in caso di elemento trattato in modo eccellente.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito, in relazione a ciascun elemento di valutazione, il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e proporzionati linearmente tutti gli altri coefficienti.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica di ogni impresa sarà determinato dalla seguente formula:
PT = D+T
Dove:
D = Punteggio DISCREZIONALE/qualitativo
T = Punteggio TABELLARE
Per l'attribuzione dei punteggi, per ogni singolo criterio, nonché per il punteggio finale, si considereranno sempre le prime due cifre decimali con arrotondamento per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$C^i = \frac{A^i}{A^{max}}$$

dove

C^i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A^i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A^{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.3. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo con l'applicazione della seguente formula :
A(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
A(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, che garantirà nel suo complesso l'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.
Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (riserva di inversione procedimentale)

La prima sessione avrà luogo, in modalità telematica alle ore **10:30 del 26 ottobre 2026**.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

• della documentazione amministrativa;

• delle offerte tecniche;

• delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a 2 (due).
Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla sola verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti indicati nel successivo punto 24.

20.0. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica (modalità videoconferenza), ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- delle sedute riservate della Commissione di gara (esame offerta tecnica);
- delle operazioni del seggio per la verifica della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati dagli operatori.

b) Alle sedute pubbliche possono chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni solo i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, attualmente in carica, oppure terzi muniti di delega, previa esibizione di un documento di riconoscimento;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, se la ripresa dei lavori non è nota, è comunicata mediante la piattaforma nella sezione "avvisi" oppure, in caso di impossibilità con le modalità di cui all'articolo 3.3.

20.1. Sedute in videoconferenza

L'individuazione degli offerenti e delle offerte avviene attraverso la piattaforma telematica in uso alla Provincia di Frosinone.
La prima seduta avrà luogo il giorno indicato attraverso sistema di videoconferenza garantendo l'accesso alle imprese (di diritto) ed a tutte le persone interessate mediante il link che sarà disponibile nella sezione "avvisi" al momento dell'apertura delle sedute pubbliche della gara.
In caso di impossibilità o di variazione di data e ora, la nuova data sarà comunicata agli offerenti mediante la piattaforma nella sezione "avvisi" oppure, in caso di impossibilità, con le modalità di cui all'articolo 3.3, con almeno 3 (TRE) giorni lavorativi di anticipo la data della seduta.

In caso in cui una impresa fosse impossibilitata a partecipare alla videoconferenza per problemi di collegamento la stessa lo dovrà evidenziare la circostanza immediatamente al seggio di gara per le verifiche del caso. Se il problema non è legato al sistema ma riconducile all'impresa la seduta proseguirà. Diversamente la seduta sarà sospesa e/o rinviata per la soluzione del problema.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla prima seduta, **ove non si ricorra all'inversione procedimentale**, il seggio di gara istituito ad hoc, presieduto dal Dirigente del settore SUA e/o dal Responsabile di Fase, anche in forma monocratica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale seduta potrà, se necessario, essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il portale parimenti alle successive sedute.
La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In alternativa, ove si ricorra all'inversione procedimentale, alla prima seduta, il Seggio di gara individuato *ad hoc* dalla SA, e procede a:

a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC (ove prevista)

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara. La commissione giudicatrice procede, in seduta riservata, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

22.0. Apertura della «Offerta economica»

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede in continuità o nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull' offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.
La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP eventualmente avvalendosi del supporto della Commissione di Gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazione relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Il RUP o il Responsabile di fase richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, o il Responsabile di fase, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando **un termine perentorio per il riscontro.**
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
L'esito circa la verifica di congruità viene reso noto, in applicazione del principio di efficacia e di economicità, senza convocazione di seduta pubblica, con l'invio del verbale conclusivo a tutti i partecipanti a mezzo pec (Consiglio di Stato, Sez. III, 11 giugno 2013, n. 3228).
La Stazione appaltante esclude offerta se l'offerente non presenta le giustificazioni richieste entro il termine assegnatogli.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[ove si sia fatto ricorso all'inversione procedimentale]

Il seggio di gara individuato dalla SA procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del paragrafo 21;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Sono sottoposti alla verifica di cui sopra oltre al concorrente **risultato primo, anche il concorrente risultato secondo e, ove opportuno, il terzo.**
Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale seduta potrà, se necessario, essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il portale parimenti alle successive sedute.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti procede con la fase successiva di gara.
La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
L'ente delegante, di cui è onere l'aggiudicazione dell'appalto, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Prima di procedere all'aggiudicazione il RUP, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, verifica, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta, da parte dell'ente aggiudicatore, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il concorrente risultato secondo e, ove opportuno, anche il terzo. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro un congruo termine.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 .

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento del la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'ente aggiudicatore aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Salvo i casi di cui all'art. 18, comma 3, del Codice, il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'articolo 18, comma 2, del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario (ove prevista) è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipu-

la del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, oppure, alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato ove più favorevoli per la stazione appaltante.
La stipula del contratto è subordinata al rilascio della documentazione antimafia di cui decreto legislativo n. 159 del 2011 rapportata al valore della gara.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

26. VERBALI

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. ADEMPIMENTI POSTERIORI ALL'AGGIUDICAZIONE e ACCESSO AGLI ATTI

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90 del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dalla norma.
L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD nella sezione dedicata "ACCESSO AGLI ATTI" .
Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.
I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla SUA al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
in alternativa, ove la S.A. abbia fatto ricorso all'inversione procedimentale

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante PAD nella sezione dedicata "ACCESSO AGLI ATTI" .
Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.
La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito tramite la PAD nella Sezione sopra richiamata.
Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L' esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campoli Appennino approvato con delibera della G.C. n. 10/2023 rinvenibile all'url *comune.campoliappennino.fr.it* e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2026/2028 di cui al PIAO approvato dal Comune di Campoli Appennino con delibera della Giunta Comunale n. 10/2026.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio – Sezione staccata di Latina.

31. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

32. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.
In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
Il Responsabile (Data Protection Officer) della protezione dei dati personali raccolti durante la navigazione sul sito web dell'Ente l'Ing. Ivan di Legge.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali nella fase di affidamento è l'Ing. Tommaso Michele Secondini ;

a) I dati personali relativi agli operatori economici concorrenti vengono raccolti e trattati dalla Provincia di Frosinone, in qualità di stazione appaltante, per l'espletamento della procedura di

affidamento in oggetto, nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la partecipazione alla gara e per l'eventuale aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica

b) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

c) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

I dati personali potranno essere:

-trattati dal personale degli uffici della Provincia di Frosinone che cura il procedimento di gara nonché dal personale di altri uffici del medesimo ente che svolge attività inerenti e collegate;

- comunicati a professionisti e/o consulenti, anche esterni, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'art. 222 del decreto legislativo 36/2023, nonché ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura secondo le modalità e nei limiti consentiti dal Codice Appalti;

- pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ossequio e nei limiti previsti dagli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa;

-comunicati ai soggetti fornitori dei servizi telematici relativi al sito web dell'ente, alla piattaforma telematica "tuttogare", alla casella di posta ordinaria e certificata;

- acquisiti direttamente dalla Stazione Appaltante presso altri enti e/o autorità per l'assolvimento degli obblighi, anche di verifica, previsti dalla disciplina in tema di appalti pubblici;

- comunicati in adempimento di eventuali obblighi di legge o regolamento, ovvero per ottemperare a specifiche richieste delle pubbliche autorità';

- pubblicati sul portale delle gare in adempimento agli obblighi previsti dagli artt. 35 e 36 del Codice dei Contratti.

I dati personali saranno trattati per la durata della procedura di gara e conservati anche dopo l'espletamento della stessa secondo i termini applicabili per legge, tra cui quelli prescrizionali, previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal procedimento amministrativo.

Con riferimento all'aggiudicatario, i dati saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti.

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce all'interessato i seguenti diritti, esercitabili contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al par. 1 della presente informativa:

- diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 Regolamento UE);
- diritto di rettifica o integrazione dei propri dati (art. 16 Regolamento UE);
- diritto di cancellazione (diritto all'oblio), nei limiti consentiti dall'art. 17, paragrafo 3, Regolamento UE;
- diritto di limitazione del trattamento alle condizioni di cui all'art. 18 Regolamento UE;
- diritto alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall'art. 20 Regolamento UE;
- diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento (art. 21 Regolamento UE);

- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

33. Pubblicità

Il presente documento, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso la pubblicazione:

- all'Albo pretorio informatico della Stazione appaltante ed all'Albo pretorio dell'informatico dell'Ente Aggiudicatore, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D. L. ai sensi 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25" fino al 26/10/2026;
- sul sito amministrazione trasparente dell'ente sezione "Bandi di Gara" sottosezione Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- in Banca Dati Nazionale Contatti Pubblici.

Il Dirigente Collaboratore
Ing. Tommaso Michele Secondini

TOMMASO
MICHELE
SECONDINI
08.10.2026
16:04:42
GMT+02:00